



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Problematiche Ticket Restaurant

Riportiamo il testo della lettera Prot.: 12.1.76/va/1136/2019, inviata lo scorso 20 dicembre al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali



Direttore,

sono sempre più numerose le segnalazioni che giungono alla Segreteria Nazionale riguardante la problematica dei buoni pasti. Il Siulp di Taranto ha descritto armoniosamente le difficoltà che i colleghi incontrano, ogni giorno, nel tentativo di spendere i ticket "Sodexo", accreditati nella "Pass Lunch Card Next", fornita dalla Prefettura di Taranto, e maturati secondo le

modalità previste dalle vigenti normative.

Infatti, i "Sodexo", nel caso in esame, contrassegnati dal codice "BP8" che dovrebbe corrispondere al lotto nr. 8 assegnato da una gara d'appalto attivata in ordine alle convenzioni sui buoni pasto attinente alla piattaforma Consip S.p.A., non sono accettati da tutti gli esercizi accreditati, nonostante la loro presenza nell'elenco riportato nell'apposito portale salvo qualche sporadico negozio o catena commerciale.

Le problematiche de quo sono state riscontrate sia negli esercizi commerciali ubicati nel Comune Jonico sia in quelli della provincia di Taranto.

Gli aspetti critici legati ai "Sodexo BP8", come scritto dal Siulp di Taranto in virtù anche di informazioni ricevute dai diversi gestori interpellati, sembrerebbero riconducibili all'eccessiva onerosità delle provvigioni richieste dalla società appaltante, ovvero alle trattenute versate per ogni buono pasto che risulterebbero più gravose rispetto a quelle richieste sia per i ticket emessi da altre società sia per quelli cartacei.

Alcune catene commerciali, inoltre per la spendita dei Sodexo, imporrebbero persino una "condicio sine qua non", ossia il cliente sarebbe vincolato dall'obbligo di un tesseramento quale socio con il relativo versamento di una quota e limitando la spendita solamente ad un paio di buoni pasti. In alcuni casi, estremi, legando il tutto anche alla effettuazione di una spesa alimentare che il titolare della card deve pagare a parte.

Una situazione che sicuramente non rende efficiente e qualitativamente accettabile il servizio offerto ai beneficiari.

FLASH nr. 53 – 2019

- Problematiche Ticket Restaurant
- Rivalutazione pensioni 2020: le percentuali degli aumenti
- Il principio di irripetibilità delle pensioni
- Misure per le zone terremotate
- Conserviamo la Dichiarazione dei redditi
- Non solo arresto per gli assenteisti del lavoro pubblico
- L'orario rigido discrimina i genitori
- Il trasferimento per incompatibilità ambientale ha natura organizzativa

Situazione che non sarebbe nemmeno allineata al Decreto correttivo dei Codici appalti (D.lgs. 56/2017). Quest'ultimo contiene soluzioni che contemperano le esigenze di tutti gli attori del sistema; un servizio efficiente e di qualità per amministrazioni e dipendenti, massima concorrenzialità fra i partecipanti, tutela delle esigenze commerciali convenzionati.

Dalle segnalazioni che riceviamo, invece, apprendiamo che i poliziotti che si ritrovano i buoni pasto non sanno più cosa farne. Il problema è noto. Quello di sempre. Ossia che sono sempre meno i ristoratori e i titolari di supermercati disposti ancora ad accettarli. Ed è un problema che, per i ristoratori e supermercati, si sommerebbero ad altre situazioni di sofferenza.

Questo è quello che dicono. Ma alla categoria, ripetiamo, poco importa.

Pur comprendendo che si tratta di una filiera articolata e dalle molteplici dinamiche amministrative e contabili, ci sembra che non è sempre visibile una sua piena armonizzazione.

Direttore, il Siulp ritiene che i problemi di diversa natura, qualsiasi essi siano, non possono cadere sui poliziotti. Rileviamo che la fornitura dei buoni digitali da 7 euro ha dato dei vantaggi ai dipendenti a seguito dell'esenzione del pagamento della quota Irpef.

Infatti, quelli cartacei, restano esenti dalle imposte fino al valore di 5,29 euro, importo che sale a 7 euro per i ticket in formato elettronico, sempre più incentivanti per la loro trasparenza e tracciabilità.

Non ci interessa se è un mercato per tanti oppure per pochi, ma non vogliamo che questo mercato che fagocita nelle sue regole al ribasso baristi, ristoratori e persino la grande distribuzione organizzata in qualche modo possa incidere sui diritti dei poliziotti. Basta cartelli, dove è scritto che non si accettano buoni. Proprio, semmai, di quelli in possesso dei poliziotti.

Il problema è che la gara è fatta per tutte le amministrazioni centrali, con l'assegnazione a una compagnia. Si prende l'offerta economicamente più vantaggiosa e gli eventuali problemi poi si scoprono a gara già fatta. Ma se Comuni ed enti locali possono sganciarsi dall'appalto, le amministrazioni centrali non possono farlo.

Ci consenta di chiedere che sia richiamato formalmente il responsabile al pieno rispetto degli obblighi contrattuali e che siano invitate tutte le Questure a segnalare i disservizi in modo da mettere in atto con maggior efficacia eventuali ulteriori azioni.

Direttore, rispetto al passato, noi non registriamo alcun cambiamento. Gli esercenti continuano a non accettare i *ticket* e la situazione è ancora in pieno stallo.

Come Lei ben sa per i lavoratori il passaggio dal *ticket* cartaceo a quello elettronico ha ineluttabilmente portato dei vantaggi tra i quali ricordiamo che i buoni sono caricati sulla card senza dovere necessariamente passare al ritiro in ufficio. Si è ridotta secondo noi, inoltre, la possibilità di furto oppure lo smarrimento dei *ticket* con la conseguente possibilità dell'uso di qualche malintenzionato, visto che ogni card prevede una specifica procedura per il furto/smarrimento con il blocco della stessa e l'emissione di una nuova carta con la valorizzazione dei buoni smarriti.

Guardando, invece, agli esercizi commerciali ci sono vantaggi legati sicuramente alla gestione più rapida della contabilizzazione, che avviene elettronicamente, e quindi alla possibilità di avere il pagamento dalla società emittente in minor tempo. Anche per loro vale la riduzione del rischio legato al furto oppure allo smarrimento dei buoni pasto.

Però ci sono per loro anche grossi svantaggi: le commissioni di incasso, già altissime per i buoni cartacei, sono più alte anche oltre il 15%.

Queste commissioni non possono e non devono ricadere sui poliziotti e pertanto chiediamo che siano definite in modo chiaro le comunicazioni con le quali si detta al personale le misure adottate e quelle risolutive e sia garantito il non ripetersi, nel futuro, dei disagi e le disfunzioni verificatesi a danno dei lavoratori.

Sollecitiamo pertanto, attraverso Lei, l'Amministrazione Centrale e periferica ad attivarsi immediatamente per porre rimedio definitivo alla spendibilità dei *ticket* negli esercizi convenzionati, poiché la vicenda sta diventando gravemente lesiva delle spettanze economiche dovute ai lavoratori, così come previsto dal CCNL.

Il principio di irripetibilità delle pensioni

Il diritto previdenziale rappresenta ancora un ramo del diritto per il quale il cittadino, se ritiene di esser stato leso nei propri diritti, non rinuncia all'azione.

Oggi vogliamo occuparci di un principio, recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, che ha una importante valenza in campo previdenziale.

Si tratta del principio di irripetibilità delle pensioni. "Le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della stessa, ma ciò non comporta il recupero delle somme così corrisposte, a meno che la prestazione indebita sia conseguenza di un comportamento doloso posto in essere dall'interessato".

La Cassazione (cfr., *ex multis*, sentenza n. 482/2017) fa discendere il principio generale dell'irripetibilità delle pensioni direttamente dall'applicazione dell'art. 52 L. n. 88/89.

La specifica questione di fatto da cui trae origine la pronuncia della Suprema Corte, riguarda il caso di richiesta da parte dell'INPS della somma indebitamente percepita a titolo di pensione, corrispondente ad una maggiore retribuzione provvisoriamente attribuita ad un pubblico dipendente in base all'esito, non definitivo, di una selezione concorsuale successivamente annullata dal giudice amministrativo con decisione definitiva.

Secondo la tesi prospettata dall'Istituto, tale maggiore retribuzione non poteva assurgere a diritto quesito proprio perché il contratto alla cui base era sorta, era stato successivamente annullato. Sulla base di ciò, venivano quindi azionate le richieste volte al recupero dell'indebito pensionistico così maturato e - nel frattempo - già percepito dal lavoratore/pensionato.

La Corte di legittimità ha ritenuto invece del tutto prive di fondamento tali motivazioni, disattendendo le domande dell'INPS.

Il principio di diritto da cui muove la sentenza si basa sull'art. 2126 c.c., secondo cui "la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione".

L'applicazione di tale norma, come sottolineano gli Ermellini, rende intangibile sia la retribuzione, sia la pensione che matura alla stregua della retribuzione così corrisposta.

A questo punto, il ragionamento giuridico prosegue con la lettura incrociata di tale ultima norma con l'art. 8 d.P.R. n. 818/57, secondo cui "rimangono acquisiti e sono computabili agli effetti del diritto alla prestazione assicurativa i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento è stato effettuato".

Ne consegue pertanto che: ogni qualvolta ci si trovi nella situazione per cui si è percepita una somma, a titolo di retribuzione, maggiore e diversa rispetto a quella legittimamente spettante, ma per una prestazione comunque realmente eseguita, non importa se il contratto che ne fosse alla base sia poi stato ritenuto nullo ovvero sia stato annullato, avendo importanza solo la circostanza che ciò non sia dipeso da dolo dell'interessato, in tutti questi casi la pensione maturata su tali maggiori retribuzioni è perfettamente attribuita.

L'unico modo per ovviare a tale situazione è che i contributi erroneamente maggiormente versati siano stati accertati come "indebito" nel quinquennio successivo al loro versamento, ma se ciò non accade essi divengono consolidati e su di essi matura un regolare diritto pensionistico.

La portata innovativa della sentenza richiamata è indubitabile e va a tutelare la buona fede del lavoratore/pensionato che, diversamente, sarebbe illegittimamente calpestata.

Misure per le zone terremotate

Convertito in legge il cosiddetto decreto sisma che contiene disposizioni finalizzate ad accelerare e completare la ricostruzione dei paesi colpiti dal terremoto del 2016.

Si tratta di agevolazioni economiche e fiscali, misure per la ricostruzione e per il rilancio dei territori interessati.

Agevolazioni economiche e fiscali

- pagamento differito per le rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e prestiti in scadenza, senza sanzioni e interessi al primo, secondo e terzo anno successivi al termine del periodo di ammortamento;
- mutui agevolati per le imprese agricole, senza interessi per un max di 10 anni o contributi a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile;
- proroga delle agevolazioni previste sulle bollette di acqua, gas ed energia elettrica per i titolari di immobili inagibili;
- sconto del 40% su pagamenti di ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziale e sui premi per l'assicurazione obbligatoria;
- esenzione IMU prorogata fino al 31 dicembre 2020;
- sospensione dell'aumento delle tariffe autostradali fino al 31 dicembre 2020.

Misure per la ricostruzione

- ricostruzione e società in house con possibilità per l'ufficio per la ricostruzione di fare ricorso al personale delle società in house, meno oneroso e più specializzato.
- possibilità per le Regioni di adottare programmi straordinari per autorizzare la ricostruzione di immobili pubblici e privati crollati o demoliti o raggiunti da ordinanza di demolizione per pericolo di crollo;
- autocertificazione per accelerare la ricostruzione in relazione agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati sotto una determinata soglia, con previsione di concessione di contributi in base a una specie di autocertificazione.
- possibilità di ricorso al Subappalto su autorizzazione del committente nella contrattazione privata, purché si indichi specificamente tale volontà nel contratto.

Le misure per il rilancio

- la misura "Resto al Sud" viene estesa ai comuni delle regioni terremotate che hanno più del 50% degli edifici inagibili;
- alle Regioni la libertà di riconoscere incentivi a premi a coloro che decidono di fissare la residenza per almeno 10 anni in uno dei comuni colpiti dal sisma;
- stanziamento di 3 milioni di euro tra il 2020 e il 2021 per restaurare e recuperare le opere presso i depositi di sicurezza in base a un programma curato dall'Istituto Superiore per la conservazione e il restauro;
- a partire dal 2021 il Commissario sarà libero di destinare una piccola percentuale degli stanziamenti a bilancio a un programma di rilancio per valorizzare il territorio, le professioni, la produzione e favorire l'occupazione.

-
- servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
 - **assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro**



Conserviamo la Dichiarazione dei redditi

L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 518/2019 ha fornito chiarimenti sugli obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali, precisando che il contribuente è tenuto a conservare la dichiarazione fiscale, in formato cartaceo oppure in formato digitale. In quest'ultimo caso, il documento dovrà essere munito di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente medesimo.

Richiamata la normativa in materia, le Entrate ribadiscono quanto già chiarito nella risoluzione n. 298/E del 2007, secondo cui la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d'imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti.

Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale, come sottolineato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, è tenuto a conservare la "copia" della dichiarazione trasmessa, in luogo dell'originale sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d'imposta. Una conclusione confermata anche dalle risoluzioni n. 354/E dell'8 agosto 2008 e n. 194/E del 30 luglio 2009.

Pertanto, la dichiarazione trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate dall'istante potrà essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa "specificata richiesta" sottoscritta dal contribuente medesimo. La scelta tra PEC o posta elettronica ordinaria è rimessa alla libera determinazione delle parti.

Una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, sarà consentita la conservazione anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., tuttavia, il documento dovrà essere esibito esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.

Infatti, la circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, consente, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di "tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici. In tal caso è fatto obbligo al contribuente di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta."

Qualora il contribuente, invece, intenda conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 2 del decreto ministeriale 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del C.A.D., secondo cui i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente medesimo.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Non solo arresto per gli assenteisti del lavoro pubblico

Oggi l'assenteismo sul posto di lavoro statale è punito severamente. Non c'è solo il licenziamento e la denuncia penale, ma anche il sequestro di conti correnti e la confisca di beni mobili. Tutto si fonda sulla gravità del reato e sul fatto che l'assenteismo del dipendente statale reca un danno alla collettività che paga per i servizi che dovrebbero essere svolti da chi furbescamente si allontana dal posto di lavoro senza permesso.

Recentemente ha fatto notizia la sospensione di 31 statali e del sequestro immediato dei loro conti correnti. E' successo a Brindisi, dove i finanziari del Comando Provinciale, coordinati dalla locale Procura della Repubblica e su disposizione del G.I.P. del medesimo Tribunale, al termine di una complessa attività investigativa, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione dall'esercizio di pubblico servizio emesso nei confronti di 31 dipendenti pubblici della Regione Puglia da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dieci. Le nuove regole, però, imposte dal decreto correttivo (numero 124 del 2015 o legge Madia), prevedono anche il licenziamento entro 30 giorni per i dipendenti colti in flagranza.

Contestualmente, le fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro i conti correnti degli indagati, al fine di recuperare le somme indebitamente percepite a fronte di prestazioni lavorative mai eseguite. Durante il periodo monitorato (luglio – novembre 2018) è stata accertata l'indebita percezione di emolumenti per un importo pari a circa 35.000 euro. Gli impiegati, dopo aver attestato, con il proprio "badge" personale, l'ingresso sul luogo di lavoro ovvero "timbrando" anche per conto di colleghi assenti, si allontanavano dagli uffici, anche più volte nel corso della giornata, per motivi esclusivamente personali (per spese presso locali commerciali, per accompagnare figli a scuola o, semplicemente, per sostare all'esterno della sede di lavoro).

Ma non finisce qui. Il dipendente assenteista dovrà anche affrontare il processo penale. Sul piano giuridico, infatti, la falsa timbratura del cartellino è inquadrabile nell'ambito del reato di truffa ex art. 640 c.p., aggravata ai danni dello Stato o di ente pubblico. La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro a seconda della gravità del fatto. Il dipendente pubblico colto in flagranza, quindi, si vedrà non solo sequestrare in via preventiva il conto corrente o i beni a lui intestati per risarcire il danno erariale, ma anche perdere il posto di lavoro e affrontare un procedimento penale con ulteriori spese di giudizio e risarcimento danni di immagine alla parte lesa, cioè il datore di lavoro. Senza considerare che dovrà spendere altri soldi per farsi assistere in giudizio da un avvocato.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito servizi.siulp.it

L'orario rigido discrimina i genitori



Introdurre regole, sul rispetto dell'orario di lavoro, più rigide rispetto al contratto collettivo nazionale, senza peraltro fornirne le motivazioni, costituisce discriminazione indiretta nei confronti dei dipendenti che sono anche genitori.

Il principio è stato enunciato dal tribunale di Firenze in una vertenza promossa dalla consigliera regionale di parità, con ricorso ex art. 37, co. 4 d.lgs. n. 198/2006 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"), nei confronti dell'Ispettorato del lavoro del capoluogo toscano.

Per quel che concerne la questione di fatto, con due ordini di servizio l'Itl aveva ridotto la flessibilità in entrata, regolato diversamente dalle disposizioni nazionali sull'utilizzo della banca delle ore.

Il giudice non ha mancato di accertare che tali ordini avrebbero potuto determinare, nel loro complesso, una potenziale discriminazione indiretta in danno dei genitori lavoratori (soggetti portatori del fattore di rischio costituito dalla maternità o paternità) e, in particolare, delle lavoratrici madri (soggetti che cumulano fattore di rischio del sesso femminile con il fattore di rischio costituito dalla maternità), senza che il datore di lavoro pubblico avesse comprovato la sussistenza di una finalità legittima perseguita con mezzi appropriati e necessari.

Infatti, i provvedimenti hanno analiticamente disciplinato, per tutto il personale, l'orario di inizio della giornata lavorativa, prevedendo le varie casistiche delle entrate oltre le canoniche ore 8,00, e fino alle ore 9,30, nonché le modalità di recupero, individuando, altresì, ipotesi di decurtazione della retribuzione fino a giungere a provvedimenti disciplinari.

Peraltro, nulla hanno previsto in ordine alla flessibilità "ulteriore" in favore dei dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari, ovvero necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e primarie, espressamente ipotizzate dalla contrattazione collettiva.

Il giudice, con una articolata sentenza-ordinanza si è riportato non solo alle leggi nazionali, ma anche alla giurisprudenza comunitaria che, a sua volta, è stata sempre chiara e coerente nel sancire la particolare tutela che spetta alle lavoratrici e ai padri lavoratori e ne ha concluso che gli ordini di servizio determinano una discriminazione indiretta.

Quest'ultima è tale in quanto essa risiede, non nel trattamento che è indistinto per i destinatari, ma negli effetti che costituiscono la sua conseguenza sul piano oggettivo. Essa è da ritenersi pertanto quale condotta non soggettiva che viene valutata per gli effetti lesivi nei confronti del lavoratore che appartiene a categorie tipizzate sulla base di un fattore di protezione.

Da qui l'ordine, all'Ispettorato in questione, della cessazione del comportamento pregiudizievole, tramite la rimozione delle discriminazioni accennate, provvedendo, altresì, a liquidare, in via provvisoria, alla consigliera ricorrente, a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale, la somma di 2 mila euro, oltre accessori per legge. - (Tribunale di Firenze - sezione Lavoro, 22 ottobre 2019).



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP. Sul sito servizi.siulp.it

Il trasferimento per incompatibilità ambientale ha natura organizzativa



In caso di lavoratore trasferito ad altra sede per incompatibilità ambientale, il provvedimento del datore fondato su motivazioni organizzative non può considerarsi di natura disciplinare, e ciò sia nel pubblico impiego privatizzato che nel lavoro privato.

È quanto emerge dall'Ordinanza Corte di Cassazione Sezione lavoro n. 27345 del 24 ottobre 2019, secondo la quale, nel caso di specie, l'incompatibilità ambientale è stata valutata dal datore di lavoro sulla

base di un criterio oggettivo, a prescindere dalla colpa del dipendente o dalla sua violazione dei doveri d'ufficio.

Il clima di sfiducia instauratosi tra il console e il funzionario, a seguito della denuncia anonima ai carabinieri sulla presunta vendita di un visto sul passaporto, ha comportato, infatti, disfunzioni tali da compromettere il buon andamento ed il prestigio dell'ufficio.

Precedentemente, con l'ordinanza n. 27226 del 26.10.2018, la Cassazione aveva affermato lo stesso principio e cioè che il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare, ma è connesso alle esigenze tecniche, organizzative e produttive del datore di lavoro e, in particolare, alla necessità di avere un'unità produttiva organizzata e funzionale.

Il ricorrente aveva anche qui eccepito la natura disciplinare del trasferimento, comprovata dalla mancata dimostrazione, da parte dell'azienda, dell'esigenza di maggiore personale nella nuova sede.

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d'Appello, ha statuito che il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità ambientale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che a ragioni punitive e disciplinari.

Ne consegue che, la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde sia dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, che dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.

In tal caso, per i Giudici di legittimità, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del prestatore, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa.

In altri termini, il giudicante deve valutare se l'incompatibilità, determinando conseguenze quali tensione nei rapporti personali o contrasti nell'ambiente di lavoro che costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e disfunzione nell'unità produttiva, realizzi un'obiettiva esigenza aziendale di modifica del luogo di lavoro.

Il suddetto controllo, conclude la sentenza, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, valutando legittima la scelta aziendale alla luce delle possibili conseguenze dell'episodio increscioso occorso ai due dipendenti adibiti all'ufficio di Casale.

Com'è ben evidente, si tratta di una decisione relativa al lavoro privato. Tuttavia, il principio di diritto enunciato e la logica interpretativa della decisione forniscono elementi applicativi utili anche ai fini della risoluzione di aspetti relativi al rapporto di lavoro a regime pubblicistico.

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

RATA	NETTO RICAVO	TAEG
314,00	30.085,28	4,75
210,00	20.035,15	4,85
127,00	12.062,07	4,95

Gli importi indicati negli esempi si riferiscono al prodotto corrente del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno (offerta valida fino al 30/06/2018).
 Esempio 1: Rata mensile 314,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale richiesto 4.225,11 € - Oneri di distribuzione 753,00 € - Spese istruttoria 600,00 € - Imposta di bollo 10,00 € - TAEG 4,75% - Importo messo a disposizione del consumatore 30.085,28 - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 37.680,00 €.
 Esempio 2: Rata mensile 210,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale richiesto 4.402,29 € - Oneri di distribuzione 365,00 € - Spese istruttoria 600,00 € - Imposta di bollo 10,00 € - TAEG 4,85% - Importo messo a disposizione del consumatore 20.035,15 - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 25.290,00 €.
 Esempio 3: Rata mensile 127,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale richiesto 2517,66 € - Oneri di distribuzione 294,13 € - Spese istruttoria 200,00 € - Imposta di bollo 10,00 € - TAEG 4,95% - Importo messo a disposizione del consumatore 12.062,07 € - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 13.240,00 €.

Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questa offerta e dimostrare di essere un iscritto Slulp.

**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI



PRESENTI IN TUTTA ITALIA

DIREZIONE GENERALE ROMA
 Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146
 • Fax: 06 59280637 • info@eurocqs.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Eurocqs S.p.A. - sede legale in Via S. Francesco, 7281 - 00146 Roma, tel. fax: P.M. n. 075/751000, telex: 3117 del'Ala (circoscrizione Banca d'Italia di sede) - tel. fax: 06/59280637 - "SIULP", capitale sociale Euro 2.200.000 (di cui interamente versato), società appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca - società a partecipazione paritetica e controllata dal Gruppo Mediobanca S.p.A. - Organismo paritetico con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo descrittivo "Finanziamenti Corrente di Stato ed Civile di Credito di Consumo". A richiesta verrà consegnato gratuitamente una "copia bianca per lo Slulp" del contratto per la sottoscrizione del contratto. Gruppo IspA, servizi finanziari e nel rafforzamento di altri prodotti presso la Centrale SpA anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (quali, in tal'ultimo caso, sono i clienti contratti e clienti di IspA) i rapporti contrattuali e a osservare la validazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.

